

18.6.2020



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/105/CU6/C5

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO  
RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/851, CHE  
MODIFICA LA DIRETTIVA 2008/98/CE RELATIVA AI RIFIUTI E  
DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/852, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA  
1994/62/CE SUGLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO,  
NONCHÉ INTESA, LIMITATAMENTE ALL'ARTICOLO 2, COMMI 1  
E 2 E ARTICOLO 3, COMMA 7, DEL MEDESIMO SCHEMA DI  
DECRETO LEGISLATIVO**

**Parere ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 4 ottobre 2019 n. 117.**

***Punto 6) O.d.g. Conferenza Unificata***

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome condiziona il parere favorevole e l'intesa all'accoglimento integrale delle seguenti proposte emendative delle Regioni:

a) il recepimento integrale delle proposte sugli articoli 198-bis e 222 del d. lgs 152/2006 (nella versione trasmessa inizialmente, priva dei commi 6, 7 e 8, che sono stati successivamente aggiunti da parte del Ministero dell'Ambiente) soggetti ad Intesa, in particolare per quanto riguarda il nuovo Programma nazionale rifiuti;

b) il recepimento delle proposte per le quali non è stato evidenziato un esplicito contrasto con la direttiva, in particolare quelle segnalate come di particolare importanza: deposito temporaneo (art. 183 e 185 bis), definizione dei rifiuti speciali (art. 184) coinvolgimento nello sviluppo del REN e della tracciabilità rifiuti (art. 188 bis, 190), possibilità di emanare criteri per garanzie finanziarie (art. 195) e introduzione di un regime transitorio dovuto alla soppressione dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (nuovo comma 4-bis dell'art. 5 dello schema di decreto in esame).

Roma, 18 giugno 2020



<b>D.LGS RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/851, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2008/98/CE RELATIVA AI RIFIUTI, E DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/852, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 1994/62/CE SUGLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO</b> In rosso e grassetto le modifiche apportate dalla DG a seguito delle proposte regionali.	<b>Proposte Regioni/Province autonome</b>  Legenda: stile barrato: proposte di eliminazione stile grassetto: proposte di inserimento stile normale: testo invariato  In blu le ulteriori proposte a seguito delle revisioni del MAITM	<b>Motivazioni e osservazioni</b> in rosso l'accoglimento o meno delle proposte In blu la posizione della Commissione ambiente e energia
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;</p> <p>Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;</p> <p>Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;</p> <p>Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;</p> <p>Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;</p> <p>Vista la direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;</p> <p>Vista la direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;</p> <p>Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;</p> <p>Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 16,";</p> <p>Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;</p> <p>Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché l'intesa della Conferenza medesima, ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, limitatamente alle disposizioni di attuazione del criterio direttivo di cui al comma 1, lettera m), dell'articolo 16 della legge n. 117 del 2019.</p> <p>Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;</p> <p>Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;</p> <p>Su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e, per quanto riguarda il recepimento della direttiva in materia di imballaggi, della salute.</p> <p>EMANA</p> <p>il seguente decreto legislativo:</p>		

<p>(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo I Disposizioni generali)</p>	<p>ARTICOLO 1</p> <p>1. L'articolo 177 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è così modificato:</p> <p>Al comma 1, dopo le parole "delle direttive comunitarie, in particolare" sono aggiunte le seguenti: "della direttiva 2008/98/CE, così come modificata dalla Direttiva UE/2018/851", le parole da "prevenendo o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi" sono sostituite dalle seguenti: "evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti", dopo le parole "migliorandone l'efficacia" sono aggiunte le seguenti: "e l'efficienza che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione."</p>	<p>CON RIFORMULAZIONE</p>
<p>2. L'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:</p> <p>"Articolo 178-bis (Responsabilità estesa del produttore)</p> <p>1. Al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, sono istituiti, anche su istanza di parte, regimi di responsabilità estesa del produttore. Con il medesimo decreto sono definiti, per singolo regime di responsabilità estesa del produttore, i requisiti, nel rispetto dei quali, le misure che includono l'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti e la successiva gestione dei rifiuti, la responsabilità finanziaria per tali attività nonché misure volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore. Sono fatte salve le discipline di responsabilità estesa del produttore di cui agli articoli 217 e seguenti del presente decreto.</p>	<p>1. Al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, sono istituiti, anche su istanza di parte, regimi di responsabilità estesa del produttore. Con il medesimo decreto sono definiti, per singolo regime di responsabilità estesa del produttore, i requisiti, nel rispetto dei quali, le misure che includono l'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti e la successiva gestione dei rifiuti, la responsabilità finanziaria per tali attività nonché misure volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore. Sono fatte salve le discipline di responsabilità estesa del produttore di cui agli articoli 217 e seguenti del presente decreto.</p>	<p>ACCOLTA</p>
<p>2. La responsabilità estesa del produttore del prodotto è applicabile fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.</p> <p>3. I regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti con i decreti di cui al comma 1 adottano misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurre gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e la messa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti avvengano secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 179 e nel rispetto del comma 4 dell'articolo 177. Tali misure incoraggiano, tra l'altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti all'uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della potenzialità di riciclaggio multiplo.</p>	<p>3. I regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti con i decreti di cui al comma 1 adottano misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurre gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e la messa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti avvengano secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 179 e nel rispetto del comma 4 dell'articolo 177. Tali misure incoraggiano, tra l'altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti all'uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell'impatto dell'intero ciclo di vita e dell'utilizzo dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della potenzialità di riciclaggio multiplo.</p>	<p>NON ACCOGLIBILE L'utilizzo è già contenuto nella definizione del ciclo di vita.</p>
<p>3-bis. I decreti di cui al comma 1:</p> <p>a) tengono conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica nonché degli</p>	<p>3-bis. I decreti di cui al comma 1:</p> <p>a) tengono conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica nonché degli</p>	



<p>impatti complessivi sanitari, ambientali e sociali, rispettando l'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno;</p> <p>b) disciplinano le eventuali modalità di riutilizzo dei prodotti nonché di gestione dei rifiuti che ne derivano ed includono l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alla modalità di riutilizzo e riciclo;</p> <p>c) prevedono specifici obblighi per gli aderenti al sistema".</p> <p>4. Nelle materie di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, i regimi di responsabilità estesa del produttore sono istituiti e disciplinati, ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.</p> <p>3. Dopo l'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente: "Articolo 178-ter (Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore).</p> <p>1. I regimi di responsabilità estesa del produttore rispettano i seguenti requisiti:</p> <p>a) definizione dei ruoli e delle responsabilità di tutti i pertinenti attori coinvolti nelle diverse filiere di riferimento, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato nazionale, le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell'economia sociale.</p> <p>b) definizione in linea con la gerarchia dei rifiuti degli obiettivi di gestione dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli obiettivi quantitativi rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto ed alle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e definiscono, ove opportuno, altri obiettivi quantitativi e/o qualitativi considerati rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore;</p> <p>c) adozione di un sistema di comunicazione delle informazioni relative ai prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti, specificando i flussi dei materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti ai fini della lettera b), da parte dei produttori, tramite il Registro di cui al comma 6;</p> <p>d) adempimento degli oneri amministrativi a carico dei produttori e importatori di prodotti, nel rispetto del principio di equità e proporzionalità in relazione alla quota di mercato e indipendentemente dalla loro provenienza;</p> <p>e) assicurazione che i produttori del prodotto garantiscono la corretta informazione agli utilizzatori del loro prodotto ai detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore circa le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti nonché le misure per incentivare i detentori di rifiuti a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare, se del caso, mediante incentivi economici.</p>		<p>ACCOLTA</p> <p>e) assicurazione che i produttori del prodotto garantiscono la corretta informazione agli utilizzatori del loro prodotto e ai detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore circa le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti nonché le misure per incentivare i detentori di rifiuti a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare, se del caso, mediante incentivi economici.</p>
<p>2. I regimi di responsabilità estesa assicurano:</p> <p>a) una copertura geografica della rete di raccolta dei rifiuti corrispondente alla copertura geografica della distribuzione dei prodotti, senza limitare la raccolta alle aree in cui la raccolta stessa e gestione dei rifiuti sono più proficue e fornendo un'adeguata disponibilità dei sistemi di raccolta dei rifiuti anche nelle zone più svantaggiate;</p> <p>b) idonei mezzi finanziari o mezzi finanziari e organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore;</p> <p>c) meccanismi adeguati di autosorveglianza supportati da regolari verifiche indipendenti, e imitate al soggetto di cui al comma 4, per valutare:</p>		

<p>1) la loro gestione finanziaria, compreso il rispetto degli obblighi di cui al comma 3, lettere a) e b);</p> <p>2) la qualità dei dati raccolti e comunicati in conformità del comma 1, lettera c) e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006;</p> <p>d) pubblicità delle informazioni sul conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti di cui al comma 1, lettera b), e, nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, informazioni altresì su:</p> <p>1) proprietà e membri;</p> <p>2) contributi finanziari versati da produttori di prodotti per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato;</p> <p>3) procedura di selezione dei gestori di rifiuti;</p> <p>3. I produttori, in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, versano un contributo finanziario affinché lo stesso:</p> <p>a) copra i seguenti costi per i prodotti che il produttore immette sul mercato nazionale:</p> <p>1) costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto;</p> <p>2) costi della cernita e del trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamatione;</p> <p>3) costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi di cui al comma 1, lettera b);</p> <p>4) costi di una congrua informazione agli utilizzatori dei prodotti e ai detentori di rifiuti a norma del comma 1, lettera e);</p>	<p>4) costi di una congrua informazione agli utilizzatori dei prodotti e ai detentori di rifiuti a norma del comma 1, lettera e);</p>	<p>ACCOLTA</p>
<p>5) costi della raccolta e della comunicazione dei dati a norma del comma 1, lettera c). La lettera a) non si applica ai regimi di responsabilità estesa del produttore di cui alle direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE.</p> <p>b) nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, sia modulato, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e della presenza di sostanze pericolose, adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi fissati dalla pertinente normativa dell'Unione e, se del caso, sulla base di criteri armonizzati al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno;</p>	<p>b) nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, sia modulato, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità, e riciclabilità, modalità di utilizzo e della presenza o meno di sostanze pericolose, adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi fissati dalla pertinente normativa dell'Unione e, se del caso, sulla base di criteri armonizzati al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno;</p>	<p>NON ACCOGLIBILE</p>
<p>c) non superi i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. Tali costi sono stabiliti in modo trasparente tra i soggetti interessati.</p> <p>Il principio della copertura finanziaria dei costi, così come declinato alla lettera a) può essere derogato, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove ricorra la necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti e la sostenibilità economica del regime di responsabilità estesa, a condizione che:</p>	<p>Il principio della copertura finanziaria dei costi, così come declinato alla lettera a) può essere derogato, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove ricorra la necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti e la sostenibilità economica del regime di responsabilità estesa, a condizione che:</p>	<p>ACCOLTA</p>
<p>a) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti con direttive europee, per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno l'80 % dei costi necessari;</p>	<p>a) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti con direttive europee; per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti stabiliti a norma degli atti legislativi dell'Unione e nazionali, i produttori di prodotti sostengano almeno l'80 % dei costi necessari;</p>	<p>NON ACCOGLIBILE Provviene dalla direttiva.</p>
<p>b) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti dopo il 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno l'80 % dei costi necessari;</p>	<p>c) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori</p>	<p>NON ACCOGLIBILE Provviene da direttiva</p>





<p>sostengano almeno il 50% dei costi necessari;</p> <p>d) e a condizione che i rimanenti costi siano sostenuti da produttori originali di rifiuti o distributori.</p>	<p>produttori sostengano almeno il 50%, 70% dei costi necessari;</p> <p>d) e a condizione che i rimanenti costi siano sostenuti da produttori originali di rifiuti o distributori.</p>	<p>NON ACCOGLIBILE</p> <p>Proviene dalla direttiva</p>
<p>La deroga non può essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018.</p> <p>4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita la funzione di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore e, in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) raccoglie in formato elettronico i dati di cui al comma 7 nel Registro nazionale di cui al comma 6 e ne verifica la correttezza e la provenienza;</li> <li>2) analizza i bilanci di esercizio ed effettua analisi comparative tra i diversi sistemi collettivi evidenziando eventuali anomalie;</li> <li>3) analizza la determinazione del contributo ambientale di cui al comma 3;</li> <li>4) controlla che vengano raggiunti gli obiettivi previsti negli accordi di programma stipulati dai sistemi di gestione volti a favorire la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti e ne monitora l'attuazione;</li> <li>5) verifica la corretta attuazione delle previsioni del presente articolo per ciascun sistema istituito e per tutti i soggetti responsabili;</li> <li>5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità di vigilanza e controllo di cui al comma 4.</li> <li>6. Al fine dello svolgimento della funzione di vigilanza e controllo di cui al comma 4, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito il Registro nazionale dei produttori al quale i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del produttore sono tenuti ad iscriversi secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 5; in caso di produttori con sede legale in altro Stato Membro dell'Unione che immettono prodotti sul territorio nazionale, ai fini di adempiere agli obblighi derivanti dall'istituzione di un regime di responsabilità estesa, questi designano una persona giuridica o fisica stabilita sul territorio nazionale quale rappresentante autorizzato per l'adempimento degli obblighi e l'iscrizione al Registro.</li> <li>7. I soggetti di cui al comma 6 trasmettono al Registro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5: i dati relativi all'ingresso sul mercato nazionale dei propri prodotti e le modalità con cui intendono adempiere ai propri obblighi; i sistemi attraverso i quali i produttori adempiono ai propri obblighi, in forma individuale e associata, con statuto e annessa documentazione relativa al proprio progetto; entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio in caso di sistemi collettivi, il rendiconto dell'attività di gestione in caso di sistemi individuali; entro il 31 ottobre di ogni anno una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente contenente gli obiettivi raggiunti ovvero le ragioni che, eventualmente, impediscono il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti e le relative soluzioni, le modalità di raccolta e di trattamento implementate, le voci di costo relative alle diverse operazioni di gestione, inclusa la prevenzione, i ricavi dalla commercializzazione dei materiali e dal riutilizzo e le entrate da contributo ambientale; entro il 31 ottobre di ogni anno un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo; entro il 31 ottobre di ogni anno l'entità del contributo ambientale per l'anno successivo dettagliando le voci di costo che lo compongono.</li> </ol>	<p>produttori sostengano almeno il 50%, 70% dei costi necessari;</p> <p>d) e a condizione che i rimanenti costi siano sostenuti da produttori originali di rifiuti o distributori.</p>	<p>ACCOLTA con riformulazione. La gerarchia non ha senso applicata alla singola autorizzazione ma deve trovare applicazione a livello più generale di pianificazione.</p>
<p>4. L'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:</p> <p>a) Al comma 3, nel primo periodo, le parole "a singoli flussi di rifiuti" sono sostituite dalle seguenti "a flussi di rifiuti specifici" e le parole "qualora ciò sia giustificato" sono sostituite dalle seguenti "qualora ciò sia espressamente previsto nella pianificazione nazionale e regionale e consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del</p>	<p>a) Al comma 3, nel primo periodo, le parole "a singoli flussi di rifiuti" sono sostituite dalle seguenti "a flussi di rifiuti specifici" e le parole "qualora ciò sia giustificato" sono sostituite dalle seguenti "qualora ciò sia espressamente consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis</p>	<p>ACCOLTA con riformulazione. La gerarchia non ha senso applicata alla singola autorizzazione ma deve trovare applicazione a livello più generale di pianificazione.</p>



<p>TITOLO III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV, della Parte V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero dell'autorità destinataria della comunicazione di cui all'articolo 246 del medesimo decreto";</p> <p>b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis) L'applicazione della gerarchia deve essere incentivata anche attraverso strumenti economici ed altre misure come quelle di cui all'allegato L ter o altri strumenti e misure appropriati."</p>	<p>della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV, della Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero dell'autorità destinataria della comunicazione di cui all'articolo 246 del medesimo decreto";</p> <p>b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis) L'applicazione della gerarchia deve essere incentivata anche attraverso strumenti economici ed altre misure come quelle di cui all'allegato L ter o altri strumenti e misure appropriati."</p>	<p>ACCOLTA</p>
<p>5. L'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006 è sostituito dal seguente:          "Articolo 180 (Prevenzione della produzione di rifiuti)          1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione della produzione dei rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, adotta il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti fissa idonei indicatori e obiettivi qualitativi e/o quantitativi per la valutazione dell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti in esso stabilite.          2. Fatte salve le misure già in essere, il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti comprende misure che quanto meno:          a) promuovono e sostengono modelli di produzione e consumo sostenibili;          b) incoraggiano la progettazione, la fabbricazione e l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli (anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata), riparabili, riutilizzabili e aggiornabili;          c) riguardano prodotti che contengono materie prime critiche onde evitare che tali materie diventino rifiuti;          d) incoraggiano il riutilizzo di prodotti e la creazione di sistemi che promuovano attività di riparazione e di riutilizzo, in particolare per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i tessili e i mobili, nonché imballaggi e materiali e prodotti da costruzione;</p>	<p>1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione della produzione dei rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, adotta il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti fissa idonei indicatori e obiettivi qualitativi e/o quantitativi per la valutazione dell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti in esso stabilite.</p>	<p>ACCOLTA</p>
<p>e) incoraggiano, se del caso e fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, la disponibilità di pezzi di ricambio, i manuali di istruzioni e di manutenzione, le informazioni tecniche o software che consentano la riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la qualità e la sicurezza;</p>	<p>e) incoraggiano, se del caso e fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, la disponibilità di pezzi di ricambio, i manuali di istruzioni e di manutenzione, le informazioni tecniche o software che consentano la riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la qualità e la sicurezza;</p>	<p>ACCOLTA</p>
<p>f) riducono la produzione di rifiuti nei processi inerenti alla produzione industriale, all'estrazione di minerali, all'industria manifatturiera, alla costruzione e alla demolizione, tenendo in considerazione le migliori tecniche disponibili;          g) riducono la produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50% i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento entro il 2030. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti comprende una specifica sezione dedicata al Programma di prevenzione dei rifiuti alimentari che favorisce l'impiego degli strumenti e delle misure finalizzate alla riduzione degli sprechi secondo le disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166;          h) incoraggiano la donazione di alimenti e altre forme di redistribuzione per il consumo umano, dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per ottenere prodotti non alimentari;</p>	<p>f) riducono la produzione di rifiuti nei processi inerenti alla produzione industriale, all'estrazione di minerali, all'industria manifatturiera, alla costruzione e alla demolizione, tenendo in considerazione le migliori tecniche disponibili;          g) riducono la produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50% i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento entro il 2030. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti alimentari che favorisce l'impiego degli strumenti e delle misure finalizzate alla riduzione degli sprechi secondo le disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166;          h) incoraggiano la donazione di alimenti e altre forme di redistribuzione per il consumo umano, dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per ottenere prodotti non alimentari;</p>	<p>ACCOLTA</p>
<p>i) promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a</p>	<p>i) promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a</p>	<p>ACCOLTA</p>

<p>Invello dell'Unione;</p> <p>j) riducono la produzione di rifiuti, in particolare dei rifiuti che non sono adatti alla preparazione per il riutilizzo o al riciclaggio;</p>		
<p>k) identificano i prodotti che sono le principali fonti della dispersione di rifiuti, in particolare negli ambienti terrestri e acquatici e marini, e adottano le misure adeguate per prevenire e ridurre la dispersione di rifiuti da tali prodotti;</p>		<p>ACCOLTA</p>
<p>l) mirano a porre fine alla dispersione di rifiuti in ambiente marino acquatico come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per prevenire e ridurre in modo significativo l'inquinamento marino acquatico di ogni tipo;</p>		<p>ACCOLTA</p>
<p>m) sviluppano e supportano campagne di informazione per sensibilizzare alla prevenzione riduzione della produzione dei rifiuti e alla prevenzione della loro dispersione dei rifiuti;</p>		<p>ACCOLTA</p>
<p>3. A decorrere dal 5 gennaio 2021, il fornitore di un articolo, quale definito al punto 33 dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio trasmette le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all'Agenzia europea per le sostanze chimiche tramite la banca dati stabilita dalla medesima Agenzia ai sensi dell'art. 9 comma 2 della Direttiva 2008/98/CE. ISPR monitora l'attuazione della presente disposizione e fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i relativi dati ed informazioni.</p>		
<p>4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare controlla e valuta l'attuazione delle misure di prevenzione di cui al comma 2.</p>		<p>ACCOLTA</p>
<p>5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base della metodologia stabilita ai sensi dell'art. 9, paragrafo 7, della direttiva 2008/98/CE, valuta l'attuazione delle misure sul riutilizzo.</p> <p>6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali controllano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari, misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla base della metodologia stabilita ai sensi dell'art. 9 paragrafi 5 e 8 della direttiva 2008/98/CE"</p>		
<p>6. L'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:</p> <p>“Articolo 181 (Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti)</p> <p>1. Nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le regioni, gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, o, laddove questi non siano stati costituiti, i comuni, adottano le misure necessarie, comprese quelle relative alla realizzazione della raccolta differenziata, per promuovere la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero, in particolare incoraggiando lo sviluppo di reti di operatori per facilitare le operazioni di preparazione per il riutilizzo e riparazione, agevolando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti adatti allo scopo, detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta, sempre che tali operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o infrastrutture.</p>		<p>ACCOLTA PARZIALMENTE</p>
<p>2. I regimi di responsabilità estesa del produttore adottano le misure necessarie per garantire la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di rispettiva competenza.</p>		
<p>3. Ove necessario per ottemperare al comma 1 e per facilitare o migliorare il recupero, gli operatori e gli enti competenti adottano le misure necessarie, prima o durante il recupero, laddove tecnicamente possibile, per eliminare le sostanze pericolose, le miscele e i componenti dai rifiuti pericolosi in vista della loro gestione conformemente alla</p>		<p>NON ACCOGLIBILE Provviene dalla direttiva.</p>



<p>gerarchia dei rifiuti ed alla tutela della salute umana e dell'ambiente.</p> <p>4. Al fine di rispettare le finalità del presente decreto e avanzare verso un'economia circolare con un alto livello di efficienza delle risorse, le autorità competenti adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:</p> <p>a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici urbani e assimilati, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 % in termini di peso;</p>	<p>NON ACCOGLIBILE</p> <p>La definizione di rifiuto urbano proviene da direttiva. Tuttavia vista la presenza di alcune incongruenze tra il testo del recepimento e gli articoli 195 e 198 vigenti sarebbe utile un coordinamento mediante l'inserimento di alcune modifiche ai suddetti articoli.</p> <p>ACCOLTA</p>
<p>b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di esaurimento riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 % in termini di peso;</p> <p>c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 % in peso;</p> <p>d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 % in peso;</p> <p>e) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 % in peso.</p>	<p>Sostituire la parola colmatazione con riempimento.</p> <p>c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani e assimilati saranno aumentati almeno al 55 % in peso;</p> <p>d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani e assimilati saranno aumentati almeno al 60 % in peso;</p> <p>e) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani e assimilati saranno aumentati almeno al 65 % in peso.</p>
<p>5. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimità agli impianti di recupero.</p> <p>6. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale ovvero i comuni possono individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera locali e dalle aziende di igiene urbana."</p>	<p>5. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimità agli impianti di recupero.</p> <p>6. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale ovvero i comuni possono individuare individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera locali e dalle aziende di igiene urbana."</p>
<p>7. L'articolo 182-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: "Articolo 182-ter (Rifiuti organici) 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e province autonome favoriscono, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, il riciclaggio ivi compresi il</p>	<p>7. L'articolo 182-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: "Articolo 182-ter (Rifiuti organici) 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e province autonome favoriscono, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, il riciclaggio ivi compresi il</p>



<p>compostaggio e la digestione dei rifiuti organici in modo da rispettare un elevato livello di protezione dell'ambiente e che dia luogo ad un output che soddisfi pertinenti standard di elevata qualità.</p> <p>2. Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro il 31 dicembre 2023, i rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla fonte, a titolo esemplificativo mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione, oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti e inviati agli impianti di riciclaggio.</p>	<p>2 bis. Le attività di compostaggio sul luogo di produzione comprendono il compostaggio di comunità realizzato secondo i criteri operativi e le procedure autorizzative di cui ad apposito decreto del ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il ministro della salute".</p> <p>2 ter. Nel rispetto della programmazione regionale e delle province autonome, fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 179, le regioni e le province autonome hanno la facoltà di non destinare i sottoflussi di rifiuti organici agli impianti di compostaggio o digestione anaerobica</p>	<p>2 bis. Le attività di compostaggio sul luogo di produzione comprendono oltre all'auto-compostaggio anche, il compostaggio di comunità realizzato secondo i criteri operativi e le procedure autorizzative di cui ad apposito decreto del ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il ministro della salute".</p>	<p>ACCOLTA con riformulazione</p>
<p>3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni e le province autonome, gli enti di governo dell'ambito ed i comuni, secondo le rispettive competenze, promuovono le attività di compostaggio sul luogo di produzione, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 e la pianificazione urbanistica.</p>			<p>ACCOLTA</p>
<p>4. Le regioni e le province autonome promuovono la produzione e l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti dal riciclaggio di rifiuti organici".</p>	<p>4. Le regioni e le province autonome promuovono la produzione e l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti dal riciclaggio di rifiuti organici".</p>		<p>ACCOLTA</p>
<p>8. L'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:</p> <p>a) Al comma 1 dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: "b-bis) "rifiuto non pericoloso"; rifiuto non contemplato dalla lettera b); b-ter) "rifiuti urbani"; a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessuti, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinques; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e); g) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione; h-quater) "rifiuti da costruzione e demolizione"; i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione".</p>	<p>a) Al comma 1 dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: "b-bis) "rifiuto non pericoloso"; rifiuto non contemplato dalla lettera b); b-ter) "rifiuti urbani"; a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessuti, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinques; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e); g) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione; h-quater) "rifiuti da costruzione e demolizione".</p>	<p>b) Al comma 1 la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) "rifiuti organici"; rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria</p>	<p>NON ACCOGLIBILE La definizione attuale non soddisfa la nuova direttiva.</p>